

Il giudice non deve esaminare tutti gli elementi di giudizio

Al giudice non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 13.06.2019, n. 15894

...omissis...

Con il 2 motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 4, 5 e 185, allegati VII e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 2, R.D. n. 1775 del 1933, artt. 201 e 202, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il Tsap non si sia "avveduto del mancato recepimento dell'indicazione del soggetto competente per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei sedimenti che si depositeranno nelle vasche".

Con il 3 motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 4, allegato VII D.Lgs. n. 152 del 2006, 2 D.Lgs. n. 42 del 2004, allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, 60 NTA del PTCP di Milano, 29 NTA del PTC Parco Groane, R.D. n. 1775 del 1933, artt. 201 e 202, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il Tsap abbia omesso "ogni considerazione in ordine alle censure inerenti alla vegetazione e alla fauna... e al rispetto della rete ecologica e della biodiversità".

Con il 4 motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 5, allegato VII D.Lgs. n. 152 del 2006, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 2, allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, art. 60 NTA del PTCP di Milano, 29 NTA del PTC Parco Groane, 30 del Piano Cave della Provincia di Milano, R.D. n. 1775 del 1933, artt. 201 e 202, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il Tsap non abbia motivato in ordine alla ravvisata applicabilità della L.R. n. 14 del 1998, art. 37.

Con il 5 motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 5, allegato VII D.Lgs. n. 152 del 2006, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 2, R.D. n. 1775 del 1933, artt. 201 e 202, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il Tsap non si sia pronunciato in ordine alla censura relativa alle "pressochè inesistenti... misure atte a garantire il risanamento delle pessime acque "invasate" nonché ad impedire l'interazione di tali acque con la falda freatica".

Con il 6 motivo denuncia violazione D.G.R. 24/1/2014 n. X/1266, D.G.R. 15/2/2012 n. IX/3018, R.D. n. 1775 del 1933, artt. 201 e 202, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il Tsap abbia immotivatamente ritenuto che la "DGR si applichi solo nei procedimenti AIA, quando invece lo stesso provvedimento regionale stabilisce che "decorsi tre anni dalla adozione delle presenti linee guida, la Giunta individua i limiti di tollerabilità in termini di presenza odorigena caratteristici a seconda della vocazione di territorio regionale da applicare alle attività soggette alla normativa in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Autorizzazione alla Gestione di Rifiuti".

Con il 7 motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 22, allegato VII D.Lgs. n. 152 del 2006, R.D. n. 1775 del 1933, artt. 201 e 202, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il Tsap si sia immotivatamente "limitato a far proprie le affermazioni della Regione, ritenendo che la normativa prevede solo una descrizione del Piano, e non la sua redazione".

Con l'8 motivo denuncia violazione del D.M. n. 161 del 2012, art. 5, R.D. n. 1775 del 1933, artt. 201 e 202, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il Tsap abbia erroneamente ed immotivatamente ritenuto non trovare nel caso applicazione il D.M. n. 161 del 2012.

Con il 9 motivo denuncia violazione della L.R. Lombardia n. 14 del 1998, art. 25, R.D. n. 1775 del 1933, artt. 201 e 202, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il Tsap abbia erroneamente ritenuto che nella specie non trovi applicazione la disciplina in tema di versamento dei diritti di escavazione in suo favore.

Con il 10 motivo denuncia violazione della D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 93, D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 53, 54 e 55, R.D. n. 1775 del 1933, artt. 201 e 202, art. 118 disp.

att. c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il Tsap non si sia pronunciato in ordine alla validazione del progetto preliminare.

Con l'11 motivo denuncia violazione D.R.L. n. 1829 del 2015, e del D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 52 e 53, R.D. n. 1775 del 1933, artt. 201 e 202, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il Tsap abbia erroneamente ritenuto "non provato il mancato recepimento da parte dell'AIPO delle prescrizioni della VIA".

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente pone a base delle mosse censure atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, il "ricorso rubricato con il n. di RG 109/2015", la "difesa dell'AIPO (pag. 4, 3 capoverso, memoria dell'8.6.2015)", la "pag. 8 della relazione allegata alla VIA (cfr. doc. 1)", lo "Studio d'Impatto Ambientale (Sia) delle vasche di laminazione sul Fiume (OMISSIS) (doc. 3)", l'espletata "istruttoria", il "cap. 2", il "cap. 2.4" e il "par. 5.1. della relazione alla VIA (cfr. doc. 1)", le "prescrizioni della VIA", la "lett. e) della relazione (cfr. doc. 1)", l'eccezione di controparte di cui alla "pag. 8 memoria AIPO 8.6.2015", la "pag. 14 memoria Regione 5.6.2015", il "successivo ricorso RG 234/2015", la "DGR n. 2727/2011", l'"accordo di programma con il Ministero del 4.8.2006", il "progetto definitivo (cfr. doc. 13, pag. 6)", il "punto 3, pag. 10, della conclusionale del 22.1.2016", la "conclusionale", la "pag. 20 memoria del 5.6.2015" della Regione, il "Piano di Monitoraggio dell'opera", il "Piano di Manutenzione", la "pag. 3 memoria del 10.12.2015" dell'AIPO) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente - per la parte strettamente d'interesse in questa sede riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., la "pag. 6 del ricorso", la "difesa dell'AIPO (pag. 4, 3 capoverso, memoria dell'8.6.2015)", la "pag. 8 del ricorso", le "pagg. 10 e 11 ricorso", la "pag. 16 della conclusionale", la "pag. 19 del ricorso", le "pagg. 20 e 21 del ricorso", le "pagg. 21/23" del ricorso, le "pagg. 18-19" della "conclusionale", la "pag. 24" del ricorso), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intelleggibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, non essendo invero sufficienti affermazioni - come nel caso - apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

E' al riguardo appena il caso di ribadire che i requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa

fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.

A tale stregua, l'accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dal Tsap nell'impugnata sentenza risultano invero non idoneamente censurate dall'odierno ricorrente.

Atteso che nell'impugnata sentenza il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando in sede di giurisdizione diretta ha ritenuto legittima nella specie la "valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto preliminare per la realizzazione di tre vasche di laminazione nel territorio del Comune di Senago" de quo, deve per altro verso porsi in rilievo come, nell'inammissibilmente riproporre acriticamente e in termini di mera contrapposizione (v., ad es., in ordine al procedimento di validazione, il 10 e l'11 motivo) la propria tesi difensiva già sottoposta al vaglio del Tsap e da questo non accolta, il ricorrente in realtà prospetti (anche) doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e conformemente, da ultimo, Cass., Sez. un., 31/07/2018, n. 20344 e Cass., Sez. un., 29/11/2018, n. 30868), nel caso *ratione temporis* applicabile, sostanziate nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, e non anche come nella specie la non "intelligibilità" (v. pag. 10 del ricorso) o la "laconicità" (v. pag. 28 del ricorso) della motivazione ovvero l'omesso o contraddittorio o erroneo esame di determinati elementi probatori (in particolare, le "soluzioni progettuali", la "relazione alla VIA", il "progetto definitivo", le "censure inerenti alla vegetazione e alla fauna... e al rispetto della rete ecologica e della biodiversità", il "Piano di Monitoraggio", il "Piano di Manutenzione") (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

E' in ogni caso appena il caso di sottolineare, da un canto, che al giudice non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché nè l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (in altri termini, non si richiede al giudice di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse: cfr. Cass. 9/3/2011, n. 5586).

Per altro verso, che pur non mancando pronunzie di segno diverso: v. Cass., Sez. Un., 21/11/2011, n. 24407; Cass., Sez. Un., 12/1/2011, n. 505; e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 1/3/2018, n. 4898), risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 204, (T.U. delle acque) - il quale opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - ove il Tribunale superiore delle acque pubbliche incorra nel vizio di omessa pronuncia su motivo a sostegno di domanda di annullamento dell'atto impugnato dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado l'impugnazione esperibile è invero l'istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore, e non già il ricorso alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (v. Cass., Sez. Un., 2/2/2015, n. 1824; Cass., Sez. Un., 6/5/2014, n. 9662; Cass., Sez. Un., 12/1/2011, n. 505; Cass., Sez. Un., 10/7/2006, n. 15617).

Non può infine sottacersi che là dove lamenta l'"aperto travisamento" da parte del Tsap di "quanto affermato in ricorso" il ricorrente sembra invero dedurre un inammissibile vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Emerge dunque evidente come, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le deduzioni del ricorrente in realtà si risolvano nella mera inammissibile sollecitazione - cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità - di un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore ciascuno dei controricorrenti Regione Lombardia, Comune di Milano e Agenzia Interregionale Per Il Fiume Po - Aipo, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti Regione Lombardia, Comune di Milano e Agenzia Interregionale Per Il Fiume Po - Aipo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2019